



PROCEDURA OPERATIVA PER L'UTILIZZO DELLE SCALE PORTATILI A SCUOLA

Pag. 1/2

Scopo.

Scopo della presente procedura è quello di fornire al personale scolastico le indicazioni necessarie per gestire correttamente, nell'ambito scolastico, l'impiego di scalette portatili per lavori in alto.

L'obiettivo finale è quello di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli alunni/studenti.

Campo di applicazione.

La presente procedura si applica all'interno dell'organizzazione scolastica, nei casi in cui i lavoratori, per svolgere le attività lavorative di propria competenza, devono effettuare lavori alto, che richiedono l'impiego di scale.

Riferimenti Normativi.

Il presente documento costituisce procedura operativa per l'utilizzo delle scalette portatili a scuola ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 23.03.00.

Criteri generali

Le scalette portatili non devono essere impiegate dagli alunni/studenti.

Le scalette portatili possono essere impiegate solo dal personale che per svolgere le attività lavorative di propria competenza, devono effettuare lavori alto.

Modalità organizzative:

REQUISITI DELLE SCALE PORTATILI.

- a) Mettere a disposizione del personale scolastico delle scale portatili conformi al D.M. 23.03.00 (in particolare che abbiano i piedini antisdrucchiolo, che siano stabili e in buone condizioni, che siano conformi alla normativa vigente - es. etichetta, stampigliatura, ecc.)
- b) Eliminare dai luoghi di lavoro tutte le scale portatili in cattive condizioni e comunque che non rispettano i requisiti previsti dal D.M. 23.03.00 (allegato).

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLE SCALE PORTATILI.

- c) Il personale che esegue lavori in alto (pulizia di vetri, lampadari, ecc.) deve essere in condizioni di salute idonee per effettuare in sicurezza tali attività, ed in particolare deve essere in condizioni di normale vigilanza ed equilibrio, avere il completo utilizzo e controllo del fisico.
- d) Il personale che esegue lavori in alto deve indossare idonee calzature chiuse e ben legate al piede, con suola in gomma, ed in particolare si escludano calzature con tacchi alti, ciabatte, zoccoli, ecc.
- e) Il personale che esegue lavori in alto deve essere aiutato da un collega che lo assista durante le attività e vigili sulla stabilità della scala.
- f) Le operazioni di salita e discesa devono svolgersi con le mani libere, pertanto eventuali oggetti ed attrezzature impiegate per le attività in alto devono essere passate da/al assistente in posizione ferma e sicura.
- g) È vietato salire sulle scalette in prossimità di finestre aperte con il rischio di caduta dalla finestra (es. per la pulizia dei vetri tenere abbassate le tapparelle esterne).
- h) Sono vietate le attività che prevedono di sporgere all'esterno: il personale dovrà uscire solamente con il braccio e non con il busto, e solo in presenza di una protezione anticaduta all'altezza del petto.
- i) È severamente vietato costruire dei "castelli" sovrapponendo banchi, sedie ed arredi in genere.
- j) I lavori in alto devono essere organizzati in modo da non creare pericolo anche per le persone in basso: es. caduta di oggetti dall'alto, ecc.
- k) Sono vietate al personale scolastico le attività che espongono ad un rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 metri dal pavimento (per tali esigenze deve essere richiesto l'intervento di personale esterno, appositamente attrezzate e addestrate).



PROCEDURA OPERATIVA PER L'UTILIZZO DELLE SCALE PORTATILI A SCUOLA

Pag. 2/2

ALLEGATO: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 23 marzo 2000

Riconoscimento di conformita' alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di scale portatili.

Gazzetta Ufficiale n. 101 del 03-05-2000

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

Visti gli articoli 18, 20 e 21, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che fissano i requisiti cui devono soddisfare le scale portatili;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che fissa ulteriori requisiti delle scale portatili;

Vista la norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a che specifica le dimensioni funzionali, i requisiti tecnici di sicurezza relativi ai materiali utilizzati, le caratteristiche generali di progettazione e requisiti ed i metodi di prova per le scale portatili, con l'esclusione di quelle ad uso professionale specifiche;

Constatato che attualmente in alternativa ai requisiti costruttivi prescritti dagli articoli sopracitati esiste una norma tecnica specifica che garantisce una analoga sicurezza nella costruzione e nell'impiego di scale portatili;

Ravvisata l'opportunita' di procedere al riconoscimento di conformita' alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di scale portatili;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni;

Attuata la procedura di consultazione della commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. E' riconosciuta la conformita' alle vigenti norme, ai sensi dell'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:

- a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;
- b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale.

Per laboratori ufficiali si intendono:

laboratorio dell'ISPESL;

laboratorio delle universita' e dei politecnici dello Stato;

laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita';

laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;

- c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:

una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;

le indicazioni utili per un corretto impiego;

le istruzioni per la manutenzione e conservazione;

gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;

una dichiarazione del costruttore di conformita' alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.

Art. 2.

1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 legalmente fabbricata o commercializzata in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, puo' essere commercializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

Roma, 23 marzo 2000

p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Caron - Il Ministro della sanita' Bindi - Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta